



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 63 del 25/07/2024

Oggetto: L.P. 15/2005 E S.M. E I. FONDO PROVINCIALE CASA ANNO 2024 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SOMMA ASSEGNATA.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venticinque** del mese di **Luglio** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità dr. **Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL DECRETO

Premesso:

che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiare con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali).

Che per l'attuazione della politica provinciale della casa, l'art. 8 comma 3 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. stabilisce che il Fondo provinciale casa sia ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale e di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione.

Dato atto che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme.

Visto il regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg..

Richiamata la deliberazione n. 917 del 21.06.2024 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il riparto per l'anno 2024 del Fondo provinciale casa a favore delle Comunità e del Territorio Val d'Adige per l'attuazione della politica provinciale della casa.

Preso atto che la deliberazione sopra richiamata ripartisce a favore della Comunità territoriale della Val di Fiemme e impegna a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2024 la somma di € 242.001,36, destinata alla copertura dei costi da sostenere per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato ai nuclei familiare che lo hanno richiesto, relativamente alle domande presentate dal 01.09.2023 al 30.11.2023.

Dato atto inoltre che con la prossima variazione di bilancio, ad integrazione del finanziamento provinciale, saranno messi a disposizione dalla Comunità ulteriori € 4.000,00, derivanti dall'utilizzo di una quota parte di avanzo vincolato e che, di conseguenza, le somme a disposizione per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato ammontano a totali € **246.001,36**.

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, il contributo integrativo è calcolato come percentuale - diversificata in base all'indicatore ICEF – di un canone oggettivo standard determinato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente e la stessa non può eccedere il 50% dell'importo risultante dal contratto e non può essere superiore a € 300,00 mensili.

Ritenuto ora necessario, al fine di consentire l'operatività del competente Servizio della Comunità, fissare le modalità di utilizzo delle somme a disposizione pari ad € **246.001,36** per l'esercizio delle funzioni connesse all'edilizia abitativa pubblica – contributo integrativo sul libero mercato - con l'obiettivo di ammettere al beneficio il maggior numero di domande presenti nella "graduatoria cittadini comunitari" e nella "graduatoria cittadini extracomunitari" approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 239 del 27.03.2024 ed aventi diritto al beneficio.

Richiamato a tal fine il comma 5 bis dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica il quale fissa la durata del contributo integrativo in dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione.

Visti i commi 5.1, 5.2, dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia nr. 8-14/Leg. di data 17.06.2024 ed in sintesi:

- 5.1. Se al nucleo familiare di appartenenza è riconosciuto il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n 48 del 2023, per tutto il periodo di erogazione di tale misura l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile del predetto beneficio e, se pari o inferiore, il contributo integrativo non è corrisposto.

- 5.2. Nel caso in cui venga meno il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023, continua ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile del contributo integrativo nella misura pari alla prima mensilità ridotta ai sensi del comma 5.1.

Appurato che si è registrato un aumento delle domande per la concessione del contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio, di cui all'art. 35 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, e valutata pertanto l'opportunità di riservare un importo pari ad € 4.000,00 per l'accoglimento di eventuali ulteriori richieste, derivanti dall'utilizzo di una quota parte di avanzo vincolato.

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i..

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 40 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 41 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- decreto del Presidente n. 118 di data 29.12.2023 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, per consentire la celere assunzione degli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla concessione dei benefici economici in parola.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di fissare le modalità di utilizzo delle somme a disposizione per gli interventi di politica della casa, previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., ed assegnati alla Comunità territoriale della Val di Fiemme per l'anno 2024 con il provvedimento di Giunta provinciale citato in premessa, incrementati di € 4.000,00 - derivanti dall'utilizzo di una quota parte di avanzo vincolato del bilancio – per un importo complessivo di € **246.001,36** come segue :
 - utilizzo dell'intero importo a disposizione al fine di accogliere tutte le domande di contributo integrativo inserite nelle graduatorie approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 239 del 27.03.2024 presentate, dal 01.09.2023 al 30.11.2023, da nuclei familiari in locazione sul libero mercato;
2. di applicare le seguenti disposizioni contenute nei commi 5.1, 5.2, dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia 8-14/Leg. di data 17.06.2024 ed in sintesi:
 - 5.1. Se al nucleo familiare di appartenenza è riconosciuto il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n 48 del 2023, per tutto il periodo di erogazione di tale misura l'importo mensile del contributo integrativo, se

maggiore, è ridotto dell'importo mensile del predetto beneficio e, se pari o inferiore, il contributo integrativo non è corrisposto.

- 5.2. Nel caso in cui venga meno il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023, continua ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile del contributo integrativo nella misura pari alla prima mensilità ridotta ai sensi del comma 5.1.
3. di riservare l'importo di € 4.000,00 per l'accoglimento di eventuali domande per la concessione del contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio, di cui all'art. 35 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, attraverso l'utilizzo di una quota parte di avanzo vincolato del bilancio;
 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
 5. di demandare al Responsabile del competente Servizio della Comunità l'adozione del provvedimento di concessione del contributo integrativo ai soggetti richiedenti collocati nelle rispettive graduatorie.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 44**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **L.P. 15/2005 E S.M. E I. FONDO PROVINCIALE CASA ANNO 2024 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SOMMA ASSEGNATA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2024

Il Responsabile di Settore
arch. Susanna De Biasio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Michela Piazzi

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**